

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1103 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Massimo GIAGNORIO, e della società A.S.D. MOLFETTA FEMMINILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimo GIAGNORIO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Femminile Molfetta,

in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto alla calciatrice sig.ra Bruna Marcon la somma di € 9.993,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. nell'ambito della vertenza 97/2024-2025, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale irrituale emesso in data 5.2.2026 e notificato alle parti in data 9.2.2026;

in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto alla calciatrice sig.ra Vanessa Cristina Pereira la somma di € 21.410,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza 137/2024-2025, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale irrituale emesso in data 19.2.2026 e notificato alle parti in data 4.3.2026;

in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto alla calciatrice sig.ra Roxana Elena Ion la somma di € 5.375,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza 64/2024-2025, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale irrituale emesso in data 18.2.2026 e notificato alle parti in data 19.2.2026;

A.S.D. MOLFETTA FEMMINILE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Massimo Giagnorio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Massimo GIAGNORIO,
 - Società A.S.D. MOLFETTA FEMMINILE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo GIAGNORIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Massimo GIAGNORIO,

- € 75,00 (settantacinque/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2026 - 2027 per la società A.S.D. MOLFETTA FEMMINILE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò